

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier
*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier
*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot
*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon
*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin
*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Sara Crosato
*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 24 marzo 2020

AI CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE LORO SEDI

OGGETTO: CORONA VIRUS – DECRETO “CURA ITALIA” – MISURE DI SOTEGNO AL CREDITO

Il Decreto n. 18/2020 prevede limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e il potenziamento del Fondo di Garanzia.

- Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
- Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
- Altre agevolazioni in corso di attivazione

1) Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI, con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19":

- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
- viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

2) Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 - D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:

- concessa gratuitamente;
- l'importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazioni di finanziamento l'importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
- ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta "Selezionare Centrale Rischi" l'opzione "Nessuna");
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell'80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

3) Altre agevolazioni in corso di attivazione

- Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Stanziamento previsto: 50 milioni di euro. Tempi di attuazione previsti: 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (art.5 - D.L. 17/3 2020, n. 18);
- supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità non solo delle PMI, ma anche MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. CDP, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema (art. 57 - D.L. 17/3 2020, n. 18). Operatività: in attesa di Decreto Ministeriale attuativo;
- per i finanziamenti concessi da Simest, può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art.58 - D.L. 17/3 2020, n. 18);
- viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall'UE (art.72, comma 1 punto d - D.L. 17/3 2020, n. 18).
- Il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell'art 54 Decreto “Cura Italia”, ha disposto la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate per i mutui, dei canoni di leasing e di altri finanziamenti rateali che siano in scadenza prima del 30 settembre 2020. Questa forma di sostegno viene concessa anche ai mutui o leasing ottenuti ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” o se perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. La richiesta di sospensione delle rate dei mutui o dei canoni leasing va presentata

all'istituto bancario solo qualora l'impresa abbia subito una temporanea carenza di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'impresa che abbia esposizioni debitorie deteriorate, precedenti l'epidemia del COVID 19 non può beneficiare della sospensione. Il piano di rimborso, oggetto di sospensione, viene dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. L'impresa può richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

4) Modalità di attivazione

Le comunicazioni possono essere presentate dalle PMI dall'entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia" (17 marzo 2020), **tramite PEC** o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

E' opportuno che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per avvisarlo e per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo 2020.

Nella comunicazione l'impresa deve autodichiarare tramite "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000):

- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000;
- e richiedere pertanto:

*Ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - Cura Italia, relativamente alle aperture di credito a revoca e agli anticipi attualmente in essere, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, gli importi accordati non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

*Ai sensi del comma 2 della lettera c) dell'articolo 56 del sopracitato decreto, con riferimento all'operazione n. _____ (eventualmente indicare di importo originario € _____ erogato in data __/__/____), di potere usufruire della sospensione, sino al 30/09/2020, del pagamento delle rate (quota capitale e quota interessi) in scadenza prima del 30/09/2020 di cui al contratto sopra riportato, in assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

La presente informativa è tratta dal sito <https://www.assolombarda.it> .

Si ricorda che il presente Decreto Legge dovrà essere convertito, con possibili e probabili modifiche, entro 60 gg dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Venier & Associati